

L.N. 320 del 2004

**LEGGE SULL'ESTRADIZIONE
(CAP.276)**

Legge sull'Estradizione 2004 (Paesi Stranieri Designati)

Nell'esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 7 della legge sull'Estradizione, il Sostituto Primo Ministro e il Ministro della Giustizia e degli Affari Interni, hanno presentato la seguente legge:-

PARTE I

Generale

- 1.La presente legge può essere citata come Legge sull'Estradizione (Paesi Stranieri Nominati) del 2004, entrata in vigore il 07 giugno 2004, da qui in seguito nel corso della presente Legge ci si riferirà a tale data come "data utile" (*Citazione e Inizio*)
- 2.Nella presente legge, fino a quando non disposto diversamente –

Per “Accordo” si intende la Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 sul mandato di cattura europeo e sulle procedure di consegna tra i Paesi Membri adottata a Lussemburgo il 13 giugno 2002 ai sensi del Titolo IV del Trattato, i cui termini sono stabiliti nel relativo accordo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale datata 01 giugno 2004; (*Definizioni*)

Per “udienza di estradizione” si intende l’udienza nel corso della quale il tribunale deve decidere se la persona nei confronti della quale è stato spiccato un mandato, come riferito nell’articolo 5(2), deve ritornare nel paese fissato in cui il mandato è stato emesso;

per “Ministro” si intende il Ministro responsabile della giustizia,

per “Parte II del mandato” si intende il mandato a cui si fa riferimento nell’articolo 5;

per “Parte III del mandato” si intende il mandato a cui si fa riferimento nell’articolo 62;

per “Legge rilevante” si intende la Legge sull’Estradizione;

“la data utile” ha lo stesso significato attribuitogli dall’Articolo 1 della presente Legge;

“il mandato d’arresto utile per il procedimento” ha lo stesso significato di quello attribuitogli dall’articolo 5(3);

“il mandato d’arresto utile dopo la condanna” ha lo stesso significato di quello attribuitogli dall’articolo 5(6);

“il paese richiedente” ha lo stesso significato di quello assegnatogli dall’articolo 6;

“il comportamento fissato” è un comportamento che rientra nella lista di comportamenti di cui alla Tabella 2;

per “Paese programmato” si intende un paese che rientra nella lista della Tabella 1,

“il Trattato” ha lo stesso significato di quello attribuitogli dalla Legge sull’unione Europea del 2003;

3.(1) solo le disposizione della presente Legge, salvo i casi in cui viene disposto diversamente, si applicano alle richieste ricevute o fatte da

Malta nel giorno della data utile o successivamente, per il rientro di un evaso criminale nel o dal paese programmato, o di una persona rientrata a Malta da un paese programmato in seguito ad una richiesta fatta ai sensi della presente Legge, e le disposizioni della rilevante Legge hanno effetto in relazione al rientro ai sensi della presente Legge di persone nel o da qualsiasi paese programmato salvo condizioni, eccezioni, adattamenti o modifiche come specificato nella presente Legge. *(Relazione tra la presente Legge e la legge rilevante e le disposizioni transitorie)*

(2) La legge rilevante e qualsiasi altra Legge in vigore prima della data utile, continueranno ad applicarsi alle richieste per il rientro di un evaso criminale nel paese programmato ancora in sospeso a Malta al giorno della data utile, alle richieste presentate da Malta ad un paese programmato prima della data utile, e a qualsiasi accordo applicabile tra un determinato paese e Malta prima della data utile.

(3) Qualora un paese programmato ha dato notizia, nei termini stabiliti dall'Accordo, che la propria legislazione, prima dell'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, si applica agli atti commessi prima della data specificata, la Legge rilevante e qualsiasi altra Legge applicabile in vigore prima della data utile continuerà ad applicarsi a quegli atti, lo stesso vale per qualsiasi Accordo applicabile tra quel Paese e Malta prima della data utile.

4.(1) Salvo le disposizioni di cui all'Articolo 3, i paesi inseriti nella lista allegata alla presente Legge vengono nominati come paesi stranieri ai sensi dell'articolo 7 della Legge rilevante per le richieste inerenti il rientro di un evaso criminale da o nel paese programmato, ricevute o presentate da Malta il giorno della data utile o successivamente e qualsiasi accordo con tale paese, oltre all'Accordo, applicabile a Malta prima della data utile, nel rispetto di tali richieste, viene revocato a decorrere dalla data utile. (*Paesi programmati*).

(2) Salvo le disposizioni di cui all'articolo 3, le disposizioni della Legge sull'Estradizione (N.2) (Paesi Stranieri Nominati) del 1996, della Legge sull'Estradizione (Paesi Stranieri Nominati) del 2001, e quelle della Convenzione Europea sulla Legge sull'Estradizione del 2001 (per i reati finanziari), fino a questo momento applicabile in qualsiasi paese programmato prima della data utile, non saranno più applicabili a decorrere dalla data utile in qualsiasi paese, per le richieste inerenti il rientro di un evaso criminale da o nel paese programmato, presentate o ricevute da Malta dopo la data utile. (*L.N. 131 del 1996; L.N. 31 del 2001; L.N. 32 del 2001*).

PARTE II

Estradizione nei Paesi programmati

5.(1) Le disposizioni della presente Parte si applicano a qualsiasi mandato d'arresto come stabilito nel sub-articolo (2). (*Mandati*).

(2) Il riferimento a qualsiasi tipo di mandato come sancito nel sub-articolo (1) è un riferimento al mandato d'arresto rilevante per il procedimento giudiziario o un mandato d'arresto rilevante dopo la sua condanna.

(3) un mandato d'arresto rilevante per l'azione giudiziaria emesso dall'autorità giudiziaria di un paese programmato contiene:

- a. la dichiarazione a cui ci si riferisce nel sub-articolo (4), e
- b. le informazioni a cui ci si riferisce nel sub-articolo (5).

(4) nella dichiarazione si afferma che –

- a. la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato d'arresto è accusata nel paese programmato della commissione di un reato specificato nel mandato, e
- b. il mandato è emesso in vista del suo arresto e della sua estradizione nel paese programmato ai fini di essere giudicato per tale reato.

(5) le informazioni riguardano –

- a. nella misura concessa, i particolari menzionati nei paragrafi (i) e (ii) dell'articolo 13(2) (b) della Legge rilevante;
- b. i particolari di qualsiasi altro mandato spiccato nel paese richiedente per l'arresto della persona nei confronti di tale reato;
- c. i particolari della condanna inflittagli ai sensi della legge del paese richiedente nei confronti del reato qualora la persona sia stata condannata.

(6) il mandato d'arresto rilevante dopo la sua condanna è un mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un paese programmato e contiene –

- a. la dichiarazione a cui ci si riferisce nel sub-articolo (7), e
- b. le informazioni a cui ci si riferisce nel sub-articolo (8).

(7) nella dichiarazione si afferma che:

- a. la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato si presume sia illegalmente libera in seguito alla sua condanna per il reato specificato nel mandato, stabilita dal Tribunale del paese programmato, e
- b. il mandato è emesso in vista del suo arresto o della sua estradizione nel paese programmato al fine di essere condannato per il reato commesso o al fine di scontare la pena di detenzione o un'altra pena inflitta per tale reato.

(8) le informazioni riguardano –

- a. nella misura concessa, i particolari menzionati nei paragrafi (i) e (ii) dell'articolo 13(2) (b) della Legge rilevante;
- b. i particolari della condanna,
- c. i particolari di qualsiasi altro mandato spiccato nel paese richiedente per l'arresto della persona nei confronti di tale reato;
- d. i particolari della condanna che potrebbe essere inflitta ai sensi della legge del paese richiedente nei confronti di tale reato, se la persona non è stata ancora condannata per il reato stesso;

e. i particolari della condanna che è stata inflitta ai sensi della legge del paese richiedente nei confronti del reato, se la persona è stata condannata per il reato.

6.il mandato di cui alla PARTE II è considerato come la richiesta per il rientro dell'evaso criminale dal paese programmato, quando il mandato è stato emesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, e quel paese è considerato "paese richiedente" nel significato previsto dalla presente Legge e dalla Legge rilevante. *(richieste per il rientro di un evaso criminale).*

7.il Procuratore Generale può emettere, a suo giudizio, un certificato in base al quale l'autorità che ha emesso un mandato di cui alla PARTE II ha la funzione di emettere i mandati d'arresto nel paese richiedente e tale certificato è definitivo anche nei contenuti. (certificato del Procuratore Generale).

Arresto

8.(1) il presente articolo si applica quando il Procuratore Generale emette un certificato ai sensi dell'Articolo 7 della presente Legge. (Arresto dopo l'emissione di un certificato).

(2) senza il bisogno di nessun'altra autorità, ai sensi della Legge rilevante, diversa da quella conferitagli dal presente articolo, il mandato può essere attuato da un membro delle forze dell'ordine di rango non inferiore a quello di Ispettore, se ne il mandato ne una sua copia è in possesso della persona che lo attua al momento dell'arresto.

(3) una copia del mandato deve essere consegnata alla persona arrestata ai sensi del presente articolo;

(4) le disposizioni dell'articolo 15(1) della Legge rilevante si applica alle persone arrestate ai sensi del presente articolo.

(5) se il sub-articolo (3) non è conforme e la persona arrestata presenta appello al tribunale per essere scarcerata, il tribunale può ordinare la scarcerazione;

(6) se il sub-articolo (4) non è conforme e la persona fa appello al tribunale per essere scarcerata, il tribunale deve ordinare la scarcerazione.

(7) la persona arrestata ai sensi del mandato deve essere considerata ancora in stato d'arresto fino a quando non viene portata di fronte il tribunale ai sensi del sub-articolo (4) o fino a quando non viene scarcerata ai sensi dei sub-articolo (5) o (6).

9.(1) un mandato d'arresto provvisorio nei confronti di una persona accusata di un reato per cui può essere estradato o nei confronti di una persona che si presuma sia libera dopo la sua condanna per tali reati, può essere emesso dal magistrato come disposto dagli articoli 14(1) e 14(2) della legge rilevante e tale mandato può essere eseguito da un agente di polizia.

(2) le disposizioni dell'articolo 15(1) della legge rilevante si applica alle persone arrestate ai sensi del presente articolo.

(3) all'udienza iniziale quando la persona arrestata ai sensi del mandato provvisorio è portata di fronte al tribunale come previsto dal sub-articolo (2), devono essere prodotti i seguenti documenti:

- a. il mandato di cui alla PARTE II;
- b. il certificato per il reato ai sensi dell'articolo 7;

(4) se il sub-articolo (2) o il sub-articolo (3) non sono conformi e la persona chiede di essere scarcerata, il tribunale deve ordinare la scarcerazione.

(5) la persona deve essere considerata in stato d'arresto fino a quando non viene portata di fronte il tribunale ai sensi del sub-articolo (2) o fino a quando non viene scarcerata ai sensi del sub-articolo (4).

L'udienza iniziale

10.(1) Il presente articolo si applica se: (identità della persona arrestata)

- a. la persona arrestata ai sensi del mandato menzionato nell'articolo 5 viene portata di fronte al tribunale ai sensi dell'articolo 8(4), o
- b. la persona è arrestata ai sensi dell'articolo 9 e l'articolo 9(3) è conforme.

(2) il tribunale deve decidere se la persona portata di fronte al tribunale è la persona nei confronti della quale:

- a. è stato emesso il mandato di cui al sub articolo (1) (a), o
- b. è stato emesso il mandato di cui all'articolo 9(3)

(3) il tribunale deve decidere la questione di cui al sub-articolo (2) su una bilancia di probabilità.

(4) se il tribunale decide in negativo sulla questione di cui al sub-articolo (2), deve ordinare la scarcerazione della persona;

(5) se il tribunale decide in positivo sulla questione , deve procedere ai sensi dell'articolo 11.

11.(1) se al tribunale è richiesto di procedere ai sensi del presente articolo, questi deve:

- a. fissare la data in cui avrà inizio l'udienza d'estradizione, tale data deve essere non successiva ai 20 giorni dalla data dell'udienza iniziale;
- b. informare la persona sui contenuti del mandato a cui si fa riferimento all'articolo 5;
- c. dare alla persona le informazioni necessarie al consenso;

(2) le informazioni inerenti il consenso sono:

- a. che la persona può acconsentire al suo ritorno nel paese programmato in cui è stato emesso il mandato;
- b. che fino al suo consenso al rientro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15(5) della legge rilevante;
- c. una spiegazione della procedura che si applicherà qualora la persona dia il proprio consenso;
- d. che il consenso una volta dato di fronte il tribunale è irrevocabile;

L'udienza d'estradizione

12.(1) quando una persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato di cui all'articolo 5(2), viene portata di fronte al tribunale per l'udienza d'estradizione, si applicano le seguenti disposizioni. (Decisione in merito al fatto se il reato è o meno passibile d'estradizione)

(2) il tribunale deve decidere se il reato specificato nel mandato è passibile d'estradizione

(3) se il tribunale decide in negativo sulla questione di cui al sub-articolo (2), deve ordinare la scarcerazione della persona

(4) se il tribunale decide in positivo sulla questione, deve procedere ai sensi dell'articolo 13.

13.(1) se al tribunale deve procedere ai sensi del presente articolo, questi deve decidere se il rientro della persona nel paese programmato è proibito da ragioni –

- a.* della regola del *ne bis in idem*;
- b.* considerazioni esterne;

- c.* prescrizione o decadenza dei termini
- d.* l'età della persona;
- e.* specialità;
- f.* la persona è stata precedentemente estradata a Malta da un altro paese programmato;
- g.* la persona è stata precedentemente estradata a Malta da un altro paese diverso da quelli programmati;
- h.* amnistia;
- i.* condanna a morte;

(2) Per l'interpretazione del sub-articolo (1) si applicano gli articoli dal 14 al 22.

(3) se il tribunale decide che il rientro della persona è proibito da una delle motivazioni di cui al sub-articolo 1, deve ordinare la scarcerazione della persona.

(4) se il tribunale decide che il rientro della persona non è ostacolato da nessuna delle motivazioni menzionate nel sub-articolo (1) e si presume che la persona sia illegalmente libera dopo la condanna per il reato passibile d'extradizione, il tribunale deve procedere ai sensi dell'articolo 23.

(5) se il tribunale decide che il rientro della persona non è ostacolato da nessuna delle ragioni menzionate nel sub-articolo 81) e la persona è accusata di aver commesso un reato passibile d'extradizione ma non si presume che sia illegalmente libera dopo la condanna, il tribunale deve procedere ai sensi dell'articolo 24.

14. ai fini della presente Legge, il rientro della persona in un paese programmato è proibito dalla regola del *ne bis in idem*, se e solo se risulta che avrebbe diritto ad essere scarcerato ai sensi della legge che si riferisce ad una precedente assoluzione o alla condanna sull'ipotesi (*ne bis in idem*)

- a. che la condotta che costituisce il reato passibile di estradizione rappresenti un reato a Malta;
- b. che la persona è stata accusata di un reato passibile d'extradizione a Malta;

15. il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato da ragioni di considerazioni esterne, se e solo se al tribunale risulta che la richiesta per il suo rientro è stata fatta per una qualsiasi delle ragioni esposte nell'articolo 10(1)(b) della legge rilevante o per una delle considerazioni menzionate nell'articolo 10(19)(c) della stessa Legge che si applica a tal riguardo. (*considerazioni esterne*)

16. (1) il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato per motivi di prescrizione se l'azione giudiziaria per il reato nei confronti del quale è stata richiesta l'extradizione è vietata secondo la Legge di Malta e gli atti che costituiscono il reato per cui è richiesta l'extradizione cadono nella giurisdizione dei tribunali penali maltesi (prescrizione o decadenza dei termini)

(2) il rientro della persona in un paese programmato è altresì vietato per le ragioni menzionate nel paragrafo (b) dell'articolo 20 della legge rilevante se, in considerazione di tutte le circostanze, il suo rientro fosse ingiusto o oppressivo

17. il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato per motivi di età, se e solo se, al momento in cui si presume la persona abbia commesso il reato passibile d'extradizione, questa sarebbe stata a causa della sua età esentata dalla responsabilità penale ai sensi della legge penale di Malta e sull'assunzione

- a. che la condotta che costituisce il reato passibile d'extradizione costituisca un reato in Malta ;
- b. che la persona compia l'atto quando il reato passibile d'extradizione è stato commesso o si presume sia stato commesso;
- c. che la persona compia l'atto in Malta;

18.(1) il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato dalla specialità, se e solo se non ci sono accordi sulla specialità con il paese programmato a cui si fa riferimento nell'articolo 10(3) e 10(4) della Legge rilevante. (Specialità)

(2) l'articolo 10(3) della legge rilevante ha effetto in conformità con le disposizioni seguenti del presente articolo.

(3) l'articolo 10(3) della Legge rilevante deve essere letto e interpretato come se i paragrafi dall'(a) al (c), entrambi inclusi, fossero sostituiti dai seguenti paragrafi:

- a. il reato nei confronti del quale la persona è ritornata;
- b. il reato passibile d'extradizione
- c. il reato passibile d'extradizione per il quale il tribunale dà il proprio consenso ai sensi dell'articolo 55 affinché la persona sia giudicata;
- d. il reato che non è punibile con la prigione o con qualsiasi altra forma di detenzione;
- e. il reato nei confronti del quale la persona non darà detenuta con riferimento al suo processo, alla sentenza o all'appello.
- f. Il reato nei confronti del quale la persona rinuncia al diritto che avrebbe avuto (se non per questo paragrafo) a non essere giudicato per tale reato.

(4) la persona rientrata può essere giudicata nel paese programmato per un reato che rientra nel sub-articolo (2), commesso prima del rientro solo se alla persona viene data l'opportunità di lasciare il paese programmato, e –

- a) non lo fa prima della scadenza del periodo di 45 giorni a decorrere dal giorno in cui la persona arriva nel paese programmato;
- b) o se lo fa prima della fine del periodo di cui sopra, poi rientra.

(5) l'articolo 10(4) della legge rilevante si applica altresì a qualsiasi accordo menzionato nel presente articolo.

19.il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato per motivi legati alla sua precedente estradizione a Malta da un altro paese programmato, se e solo se – (precedente estradizione a Malta da un paese programmato)

- a. la persona è stata estradata a Malta da un altro paese programmato, a cui in tale articolo ci si riferirà come “paese estradante”;
- b. ai sensi degli accordi tra Malta e il paese estradante, è richiesto il consenso di quel paese per il rientro della persona da Malta al paese programmato per il reato passibile d'extradizione in considerazione;
- c. che il consenso non è stato dato a nome del paese estradante;

20.Il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato a causa della precedente estradizione a Malta da un paese diverso da quello programmato, se e solo se –

- a. la persona è ritornata a Malta dal paese che non è un paese programmato, a cui si farà riferimento in questo articolo come “paese estradante”;
- b. ai sensi degli accordi tra Malta e il paese estradante, è richiesto il consenso di quel paese per il rientro della persona da Malta al paese programmato per il reato passibile d’extradizione in considerazione;
- c. non è stato dato il consenso a nome del territorio estradante al rientro della persona da Malta al paese programmato per il reato passibile d’extradizione in considerazione;

21.il rientro della persona in un paese programmato è ostacolato a causa dell’amnistia se viene rispettata la condizione specificata nel paragrafo (f) dell’articolo 11(2) della Legge rilevante. (Amnistia)

22.il rientro della persona nel paese programmato è ostacolato a causa della condanna a morte nelle circostanze menzionate nel paragrafo (c) dell’articolo 11(2) della legge rilevante. (pena di morte)

23. (1) se il tribunale deve procedere ai sensi del presente articolo in conformità con l'articolo 13(4), deve decidere se la persona è condannata alla sua presenza.

(2) se il tribunale decide in senso positivo sulla questione al sub-articolo (1), deve procedere ai sensi dell'articolo 24,

(3) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione, questi deve decidere se la persona sia deliberatamente assente dal processo.

(4) se il tribunale decide in senso positivo sulla questione al sub-articolo (3), questi deve procedere ai sensi dell'articolo 24.

(5) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione, questi deve decidere altresì se la persona potrebbe avere il diritto di chiedere un nuovo processo, o un appello, o al riesame per un nuovo processo.

(6) se il tribunale decide in senso positivo in merito alla questione di cui al sub-articolo (5), deve procedere ai sensi dell'articolo 24.

(7) se il tribunale decide in senso negativo in base alla questione, deve ordinare la scarcerazione della persona.

(8) il tribunale non può decidere sulla questione di cui al sub-articolo (5) in senso affermativo, a meno che, nei procedimenti in cui si presume che ciò costituisca un nuovo processo o un riesame per il nuovo processo, la persona avrebbe avuto i seguenti diritti –

- a. il diritto alla difesa di persona o attraverso assistenza legale di sua scelta, o se non si hanno mezzi sufficienti a pagare l'assistenza legale, questa gli deve essere concessa gratuitamente quando gli interessi della giustizia dispongono in tal senso;
- b. il diritto ad interrogare o ad aver interrogato i testimoni contro di lui e il diritto ad ottenere la presenza e l'interrogatorio dei testimoni a suo favore seguendo le stesse condizioni di quelle accordate ai testimoni contro di lui.

24. se il tribunale deve procedere ai sensi del presente articolo in conformità con l'articolo 13(5) o con l'articolo 123, deve ordinare alla persona di essere tenuta in prigione in attesa del ritorno nel paese programmato che ha emesso il mandato. (arresto in attesa del ritorno)

25. (1) quando una persona deve rimanere in carcere ai sensi dell'articolo 24, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della Legge rilevante salvo le modifiche di cui di cui al sub-articolo (2). (Obbligo del tribunale di informare la persona da detenere sui suoi diritti)

(2) l'articolo 16 della Legge rilevante si applica se le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle parole "sette giorni".

26.Le disposizioni dell'Articolo 17 della Legge rilevante si applicano a qualsiasi persona rinvia o tenuta in carcere ai sensi della presente Legge. (Custodia)

27.la disposizione di cui all'articolo 1583) della Legge rilevante si applica a qualsiasi legge che scarceri la persona ricercata ai sensi della presente Legge. (scarcerazione).

Questioni sorte prima della fine dell'udienza d'estradizione

28.(1) questo articolo si applica se, in qualsiasi momento dell'udienza d'estradizione il tribunale è informato che la persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di cui alla PARTE II è accusata di un reato a Malta. (Persona accusata di un reato a Malta).

(2) il tribunale deve aggiornare l'udienza d'estradizione a quando una delle seguenti situazioni si verifichi:

- a. l'accusa viene smontata;
- b. l'accusa è ritirata;

- c. si desiste alle azioni giudiziarie nei confronti dell'accusa,
- d. le azioni giudiziarie sono rimandate *sine die*;

(3) se la condanna alla prigione o a qualsiasi altra forma di detenzione viene inflitta nei confronti del reato contestato, il tribunale può aggiornare l'udienza sull'estradizione a quando la sentenza verrà scontata.

(4) se prima che il tribunale aggiorni l'udienza d'estradizione ai sensi del sub-articolo (2), il tribunale ha deciso ai sensi dell'articolo 13 che il rientro della persona è ostacolato a causa della legge contro *ne bis in idem*, il tribunale deve decidere nuovamente sulla questione dopo la ripresa dell'udienza;

29.(1) il presente articolo si applica se, in qualsiasi momento dell'udienza d'estradizione, il tribunale è informato che la persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di cui alla PARTE II stia scontando una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione a Malta. (persona che sta scontando la pena a Malta).

(2) il tribunale può aggiornare l'udienza d'estradizione a quando la condanna è stata scontata.

30.(1) il presente articolo si applica se, in qualsiasi momento durante l'udienza d'extradizione, il tribunale è informato che (Richiesta d'extradizione)

- a. è stata ricevuta una richiesta per il rientro della persona da un paese diverso da quello inserito nella lista;
- b. la richiesta è stata eliminata;
- c. è stato emessa una decisione ai sensi dell'articolo 71 (2) in base al quale le future azioni giudiziarie inerenti il mandato sono rimandate a quando la richiesta viene eliminata.

31. (1) Il presente articolo si applica in qualsiasi momento durante l'udienza d'extradizione in cui al tribunale risulta che vengano rispettate le condizioni stabilite nel sub-articolo (2).

(2) le condizioni di cui sopra riguardano condizioni psichiche o mentali della persona nei confronti della quale è stato spiccato il mandato di cui alla PARTE II, tali da rendere ingiusta o oppressiva la sua estradizione .

(3) il tribunale deve:

- a. ordinare la scarcerazione della persona;
- b. aggiornare l'udienza dell'extradizione fino a quando non gli risulta che le condizioni di cui al sub-articolo (2) non esistano più.

Appello

32.(1) Salvo il sub-articolo (2), le disposizioni degli articoli dal 18 al 20 inclusi, della Legge rilevante, si applicano agli appelli delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o agli appelli del Procuratore Generale, a seconda dei casi, per la richiesta di ottenere giustizia presentata alla Corte Costituzionale si sensi dell'articolo 46 della Costituzione. (Appelli delle persona sottoposte a custodia cautelare in carcere o del Procuratore Generale)

(2). Non si applicano i paragrafi (a) e (c) dell'articolo 20 della Legge rilevante.

Tempi per l'estradizione

33.(1) Salvo le modifiche di cui al sub-articolo (2) le disposizioni dell'articolo 21(2) della Legge rilevante si applica alla consegna in un paese inserito nella lista. (mancata consegna se non prima del manifestarsi di determinate circostanze)

(2) l'articolo 21(2) della Legge rilevante si applica se il termine "quindici giorni" da qui in poi viene sostituito con le parole "sette giorni".

34. (1) il presente articolo si applica se: (Consegna in mancanza di appelli o di altre azioni giudiziarie)

a. il tribunale di condanna ordina la consegna della persona ai sensi della presente Legge, e

b. non è stato presentato nessun appello entro il termine consentito ai sensi della Legge rilevante,

(2) Il presente articolo non trova applicazione se il mandato viene fatto ai sensi degli articoli 45 e 46.

(3) salvo il sub-articolo (6) del presente articolo e l'articolo 38(3), la persona deve essere consegnata al paese inserito nella lista prima della fine del periodo richiesto.

(4) il periodo richiesto riguarda:

a. i 10 a decorrere dal giorno in cui il tribunale ha preso la decisione;

b. se il tribunale è informato che l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato ai sensi della PARTE II ha concordato un'altra data, i 10 giorni a decorrere da quest'ultima.

(5) se il sub-articolo (3) non è conforme e la persona presenta appello al tribunale per essere scarcerato, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione, a meno che non viene presentata una valida motivazione per il ritardo.

(6) se entro il periodo menzionato nel sub-articolo (4), e prima che rientri nel paese della lista, la persona presenta un'azione giudiziaria come quelle descritte nell'articolo 21(2)(b) della Legge rilevante anche se non ha presentato appello entro i termini stabiliti dalla Legge rilevante, le disposizioni del presente articolo non troveranno più applicazione e il detto articolo 21(2) della Legge rilevante, modificato dall'articolo 33(2) della presente Legge, e l'articolo 35 della presente legge troveranno altresì applicazione.

35.(1) il presente articolo si applica se: (Consegna in seguito ad un appello o ad altre azioni giudiziarie)

- a. c'è un appello contro la decisione per il rientro della persona in un paese della lista o altre azioni giudiziarie, come quelle descritte nell'articolo 21(2)(b) della Legge rilevante, e
- b. la persona non è stata scarcerata da un ordina della Corte d'Appello Penale o da qualsiasi altro tribunale,

(2) salvo l'articolo 38(39) la persona deve rientrare nel paese della lista prima della fine del periodo richiesto.

(3) il periodo richiesto riguarda:

- a. i 10 giorni a decorrere dal primo giorno in cui, considerati gli articoli 21(2)(b)(c) della legge rilevante, sarebbe potuto rientrare, o

b. se il tribunale è informato che l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di cui alla PARTE II ha concordato una data successiva, i 10 giorni a partire da quella data.

36. (1) il presente articolo si applica se: (impegni nei confronti di una persona che sta scontando una condanna a Malta)

- a. il tribunale ordina il rientro di una persona nel paese della lista;
- b. la persona sta scontando una condanna a pena detentiva o ad un'altra forma di detenzione a Malta;

(2) Il presente articolo non si applica se viene presa la decisione ai sensi dell'articolo 44 o 46.

(3) il tribunale può prendere la decisione sul rientro salvo che questo non avvenga prima che egli riceva l'impegno da parte del paese della lista nei termini stabiliti dal tribunale.

(4) i termini che devono essere specificati dal tribunale nei confronti della persona accusata nel paese inserito nella lista in cui si è commesso il reato, includono:

- a. che la persona sia tenuta in prigione fino alla conclusione delle azioni giudiziarie nei suoi confronti per il reato e per i reati per cui gli è permesso essere giudicato in un paese inserito nella lista;

b. che la persona rientri a Malta a scontare la pena residua della sua condanna, una volta concluse le azioni giudiziarie.

(5) i termini che devono essere specificati per una persona che si presume essere illegalmente libera dopo che il tribunale di un paese inserito nella lista lo ha condannato per un reato, includono i termini in base ai quali la persona rientra a Malta per scontare la pena residua della sua condanna dopo aver scontato qualsiasi condanna inflittagli nel paese della lista per:

a. il reato, e

b. qualsiasi altro reato nei confronti del quale gli è permesso essere giudicato in un paese della lista.

(6) i sub-articoli (7) e (8) si applicano se il tribunale presenta un'ordinanza per la consegna, salvo le condizioni di cui al sub-articolo (39).

(7) se il tribunale non riceve un impegno prima della fine del periodo di 21 giorni a decorrere dal giorno in cui ha preso la decisione, e la persona presenta appello al tribunale per essere scarcerato, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione.

(8) se il tribunale riceve la promessa prima della fine di tale periodo:

- a. nei casi in cui si applica l'articolo 34, il periodo richiesto ai fini dell'articolo 34(3) è di 10 giorni a decorrere dal giorno a decorrere da quando il tribunale ha ricevuto l'impegno
- b. nei casi in cui si applica l'articolo 35, il periodo richiesto ai fini dell'articolo 35(2) è di 10 giorni a decorrere dal giorno in cui, considerato l'articolo 21(2)(b)(c) della Legge rilevante, la persona sarebbe potuta ritornare o (se successivamente) dal giorno in cui il tribunale riceve l'impegno.

37. (1) salvo il sub-articolo (29, il presente articolo si applica se:
(Estradizione successiva a proroga o richieste concorrenti)

- a. l'ordina viene fatto ai sensi della presente Legge per il rientro della persona nel paese inserito nella lista ai sensi del mandato di cui alla PARTE II;
- b. prima che la persona rientri nel paese inserito nella lista, viene presa una decisione ai sensi dell'articolo 4284)(b) o 71(2)(b) per il rientro della persona ai sensi del mandato da rinviare
- c. il tribunale decide ai sensi dell'articolo 73(2) per il rientro della persona ai sensi del mandato che cessa di essere rimandato.

(2) il presente articolo non trova applicazione se la decisione per il rientro della persona viene presa ai sensi degli articoli 44 o 46.

(3) nei casi in cui si applica l'articolo 34, la persona richiesta ai fini dell'articolo 34(3) è di 10 giorni a partire dal giorno in cui è stata presa la decisione ai sensi della sezione 73(2).

(4) nei casi in cui si applica l'articolo 35, il periodo richiesto ai fini dell'articolo 35(2) è di 10 giorni a partire dal giorno in cui, considerato l'articolo 21(2)(b)(c) della Legge rilevante, la persona sarebbe potuta ritornare o (se successivamente) dal giorno in cui la decisione viene presa ai sensi dell'articolo 73(2).

38.(1) il presente articolo si applica se: (Richieste d'asilo)

- a. la persona nei confronti della quale è emesso il mandato di cui alla PARTE II presenta richiesta d'asilo in qualsiasi momento del periodo utile;
- b. viene presa una decisione ai sensi della presente Legge per la persona da rientrare ai sensi del mandato

(2) il periodo utile:

- a. decorre da quando viene emesso il certificato ai sensi dell'articolo 7 nei confronti del mandato;
- b. scade quando la persona è rientrata nel rispetto del mandato.

(3) la persona non deve rientrare nel rispetto del mandato prima che la richiesta d'asilo sia determinata, e gli articoli 34, 35, 45 e 47 hanno effetto, salvo il presente sub-articolo

(4) il sub-articolo (3) è soggetto all'articolo 39.

(5) se, ai sensi della Legge sui Rifugiati, il Ministro responsabile dell'immigrazione accorda la richiesta d'asilo, questa si ritiene essere determinata quando il Ministro prende la sua decisione.

(6) se la richiesta d'asilo della persona è rifiutata le disposizioni di cui agli articoli 21(2)(a)(b) della Legge rilevante si applicano *mutatis mutandis* a qualsiasi azione giudiziaria come riferito nelle suddette disposizioni che possono portare alla conversione, annullamento o modifica della decisione inerente il rifiuto della richiesta d'asilo così come avviene per gli ordini del tribunale di incarcerazione.

39.(1) l'articolo 38(3) non si applica nei confronti di una persona se il Ministro responsabile dell'immigrazione (da qui in poi nel presente articolo nominato solo "il Ministro") ha certificato che, nei suoi confronti, sono soddisfatte le condizioni nel sub-articolo (2) o le condizioni nel sub-articolo (3). (Certificato nei confronti del richiedente asilo)

(2) le condizioni sono:

- a. il paese inserito nella lista in cui la persona deve far ritorno ha accettato, ai sensi degli accordi permanenti, di essere lo Stato responsabile per la richiesta d'asilo della persona,
- b. secondo il Ministro la persona non è un cittadino o un abitante del paese della lista;

(3) Secondo il Ministro, le condizioni sono le seguenti:

- a. la persona non è un cittadino o un abitante del paese della lista in cui è stato ordinato il rientro;
- b. la vita e la libertà della persona non è minacciato in quel paese per motivi che riguardano la razza, la religione, la nazionalità, l'opinione politica o l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale;
- c. il governo di quel paese non invierebbe la persona in un altro paese, diversamente a quanto stabilito in accordo con la Convenzione.

(4) Nel presente articolo:

“Convenzione” ha lo stesso significato di quello assunto nell'articolo 2 della legge sui rifugiati;

per “Accordi permanenti” si intendono gli accordi in vigore tra Malta e il territorio designato per determinare quale stato è responsabile per considerare le richieste d'asilo.

Ritiro del mandato di cui alla PARTE II

40.(1) il presente articolo si applica se, in qualsiasi momento durante il periodo utile, il tribunale è informato dal Procuratore Generale che il mandato di cui alla Parte II emesso nei confronti della persona è stato ritirato. (Ritiro del mandato prima del rientro).

(2) il periodo utile è il periodo:

- a. che inizia quando la persona è portata di fronte il tribunale per la prima volta dal suo arresto ai sensi della presente Legge;
- b. che si conclude quando la persona è rientrata ai sensi del mandato o quando viene scarcerata.

(3) il tribunale deve decidere la scarcerazione della persona.

(4) se la persona non va di fronte il tribunale quando questa ordina la sua scarcerazione, il tribunale deve informarlo il prima possibile.

41.(1) Il presente articolo si applica se in qualsiasi momento durante il periodo utile, la Corte d'Appello Penale è informata dal Procuratore Generale che il mandato di cui alla PARTE II nei confronti della persona è stato ritirato. (Ritiro del mandato mentre è in corso l'appello)

(2) il periodo utile:

- a. inizia quando viene presentata la richiesta d'appello dalla persona o dal Procuratore Generale;

b. finisce quando le azioni giudiziarie inerenti l'appello sono discontinue o quando il tribunale prende la sua decisione in merito all'appello.

3. il tribunale deve:

a. se l'appello è ai sensi dell'articolo 18 della Legge rilevante, ordinare la scarcerazione e annullare la decisione sul suo rientro.

b. Se l'appello è ai sensi dell'articolo 19 della Legge rilevante, respingere l'appello

4. se la persona non va di fronte il tribunale quando questa ordina la sua scarcerazione, **il tribunale deve informarlo il prima possibile.**

Mandati competenti di cui alla Parte II

42.(1) il presente articolo si applica in qualsiasi momento durante il periodo utile, sono soddisfatte le condizioni di cui al sub-articolo (3) nei confronti di una persona in relazione alla quale è stato emesso un mandato di cui alla PARTE II. (Mandati competenti di cui alla PARTE II)

(2) il periodo utile.

a. inizia quando la persona è portata per la prima volta di fronte al tribunale in seguito al suo arresto ai sensi della presente Legge,

b. termina quando la persona rientra ai sensi del mandato o viene scarcerata;

(3) le condizioni sono le seguenti:

a. il tribunale è informato che un altro mandato di cui alla Parte II è stato emesso nei confronti della persona;

b. l'altro mandato rientra nelle competenze del tribunale;

c. l'altro mandato non viene annullato,

(4) il tribunale può:

a. ordinare successive azioni giudiziarie inerenti il mandato in considerazione che viene rimandato fino a quando l'altro mandato non viene annullato, se il mandato in considerazione non è stato annullato;

b. ordinare il rientro della persona ai sensi del mandato in considerazione rinviato fino a quando l'altro mandato non viene annullato, se non è stato deciso per il rientro della persona ai sensi del mandato in considerazione.

(5) in applicazione del sub-articolo (4) il tribunale deve prendere in considerazione nel dettaglio le circostanze di cui al paragrafi dall' (a) al (c) inclusi dell'articolo 2184) della Legge rilevante, e quelle delle seguenti situazioni:

a. il luogo in cui ogni reato è stato commesso (o si presume sia stato commesso);

- b. se, nel caso di ogni reato, la persona è accusata della commissione (ma non si presume che sia condannato) o si presume possa essere illegalmente libera dopo la sua condanna.

Consenso all'extradizione

- 43.**(1) la persona arrestata ai sensi del mandato di cui alla Parte II può acconsentire al suo rientro nel paese della lista in cui è stato emesso il mandato. (Consenso al rientro).
- (2) la persona arrestata ai sensi dell'articolo 9 può acconsentire al suo rientro nel paese della lista che ha emesso o che emetterà un mandato di cui alla Parte II nei suoi confronti.
- (3) se la persona acconsente al suo rientro ai sensi del presente articolo, questi deve essere consapevole che potrebbero essergli tolti i diritti (salvo il consenso) di cui avrebbe goduto se non fosse stato giudicato in quel paese della lista per un reato commesso prima del suo rientro.
- (4) il Consenso ai sensi del presente articolo:
- a. deve essere dato di fronte il tribunale;
 - b. deve essere registrato in forma scritta,
 - c. è irrevocabile
- (5) la persona può non dare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a meno che:
- a. non è rappresentato legalmente di fronte il tribunale al momento in cui da il proprio consenso, o

b. è una persona nei confronti della quale si applica il sub-articolo (6)

(6) Il presente sub-articolo (6) si applica alla persona se:

a. è stata informata del diritto di richiedere assistenza legale, ha avuto tale possibilità ma l'ha rifiutata o non l'ha presentata correttamente;

b. ha richiesto assistenza legale ma la sua richiesta è stata rifiutata;

c. le è stata garantita assistenza legale, successivamente rifiutata.

(7) nel sub-articolo (6) per “assistenza legale” si intende il diritto ad essere rappresentati ai sensi dell'articolo 77.

(8) ai fini del sub-articolo (5) deve essere considerata legalmente rappresentata di fronte al tribunale se (e solo se) ha l'avvocato difensore che lo rappresenta nei procedimenti di fronte il tribunale.

44.(1) il presente articolo si applica se la persona da il proprio consenso al rientro ai sensi dell'articolo 43. (Decisione sul rientro in un paese della lista in seguito al consenso).

(2) l'articolo 15(5) della Legge rilevante si applica

(3) se il tribunale non ha fissato la data in cui dovrà iniziare l'udienza d'extradizione ai sensi dell'articolo 11, vuol dire che non è richiesto farlo.

(4) se quando l'udienza d'extradizione è iniziata, al tribunale non è più richiesto di procedere o continuare a procedere ai sensi degli articolo dal 12 al 31.

(5) il tribunale deve, entro un periodo di 10 giorni a decorrere dal giorno in cui è stato dato il consenso, ordinare il rientro della persona nel paese della lista.

(6) il sub-articolo (5) ha effetto salvo gli articoli 46 e 49

(7) se il sub-articolo (5) non è conforme e la persona presenta richiesta al tribunale per essere liberata, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione.

45.(1) il presente articolo si applica se il tribunale ha preso una decisione ai sensi dell'articolo 44(5) per il rientro della persona nel paese della lista.

(2) la persona deve rientrare nel paese previsto prima della fine del periodo richiesto.

(3) il periodo richiesto è:

a. 10 giorni a decorrere dal giorno in cui la decisione è stata presa;

o

b. se il tribunale o l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di cui alla PARTE II hanno concordato una data successiva, i 10 giorni a decorrere da tale data.

(4) se il sub-articolo (2) non è conforme e la persona presenta richiesta al tribunale per essere liberata, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione, a meno che non venga presentata una buona motivazione per il ritardo.

(5) se prima che la persona rientri nel paese previsto il tribunale è informato dal Procuratore Generale che il mandato di cui alla PARTE II è stato ritirato:

- a. il sub-articolo (2) non si applica, e
- b. il tribunale deve ordinare la scarcerazione della persona.

46.(1) il presente articolo si applica se: (Altri mandati rilasciati in seguito a consenso)

- a. la persona da il proprio consenso ai sensi dell'articolo 43 al proprio rientro nel paese previsto, e
- b. sono soddisfatte le condizioni di cui al sub-articolo (2) prima che il tribunale ordini il suo rientro ai sensi dell'articolo 44(5).

(2) le condizioni sono le seguenti:

- a. il tribunale è informato che un altro mandato di cui alla PARTE II è stato rilasciato nei confronti della persona;
- b. il mandato non è stato annullato;

(3) l'Articolo 44(5) non si applica ma il tribunale può

- a. ordinare il rientro della persona in conformità al suo consenso, o
- b. ordinare successive azioni giudiziarie inerenti il mandato in considerazione rinviato a quando l'altro mandato non viene annullato.

(4) il sub-articolo (3) è soggetto all'articolo 49.

(5) nell'applicare il sub-articolo (3) il tribunale deve prendere in considerazione in particolare le circostanze di cui ai paragrafi dall' (a)

al (c), inclusi, dell'articolo 21(4) della Legge rilevante, e le questione di cui ai paragrafi (a) e (b) dell'articolo 42(5).

47.(1) il presente articolo si applica de il tribunale decide ai sensi dell'articolo 46(3)(a) per il rientro della persona nel paese previsto. (altri mandati rilasciati e estradizione nel paese previsto).

(2) la persona deve rientrare nel paese previsto prima della fine del periodo richiesto.

(3) il periodo richiesto riguarda:

- a. i 10 a decorrere dal giorno in cui il tribunale ha preso la decisione;
- b. se il tribunale è informato che l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato ai sensi della PARTE II ha concordato un'altra data, i 10 giorni a decorrere da quest'ultima.

(4) se il sub-articolo (2) non è conforme e la persona richiede al tribunale di essere rilasciata, il tribunale deve ordinare la scarcerazione, a meno che non vengano dimostrate ragioni valide per il ritardo.

(5) se prima che la persona rientri nel paese previsto il tribunale è informato dal Procuratore Generale che il mandato di cui alla PARTE II è stato ritirato:

- a. il sub-articolo (2) non si applica, e
- b. il tribunale deve ordinare la scarcerazione della persona.

48.(1) il presente articolo si applica se il tribunale prende la decisione ai sensi dell'articolo 46(3)(b) per successive azioni giudiziarie inerenti il mandato di cui alla PARTE II da rimandare. (altri mandati emessi e azioni giudiziarie rinviate).

(2) se viene presa una decisione ai sensi dell'articolo 49(5) per riprendere le azioni giudiziarie inerenti il mandato, il periodo specificato nell'articolo 44(5) di 10 giorni da prendere in considerazione decorre dal giorno in cui è stata presa la decisione ai sensi dell'articolo 49(5).

49. (1) il presente articolo si applica se: (richieste d'estradizione successive al consenso)

- a. la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato di cui alla PARTE II acconsente ai sensi dell'articolo 43 al suo rientro nel paese della lista in cui è stato emesso il mandato, e
- b. se vengono soddisfatte le condizioni di cui al sub-articolo (2) prima che il tribunale ordina il rientro ai sensi dell'articolo 44(5) o 46(3)(a).

(2) la condizione di cui sopra è legata al fatto che il tribunale sia informato se:

- a. il Ministro riceve, ai sensi della Legge rilevante, una richiesta per il rientro della persona da un paese diverso da quelli menzionati nella lista;
- b. la richiesta non è stata annullata;

(3) il tribunale non deve decidere ai sensi dell'articolo 44(5) o 46(3) fino a quando non è informato se la decisione è stata presa ai sensi dell'articolo 13 della Legge rilevante.

(4) se il tribunale è informato che è stata presa la decisione ai sensi dell'articolo 13 della Legge rilevante, deve sospendere ulteriori procedimenti,

(5) se –

a. è stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 13 della Legge rilevante;

b. la richiesta d'estradizione, nei confronti della quale è stata presa una decisione di cui al paragrafo (a), è stata annullata, il tribunale può prendere una decisione per riprendere i procedimenti.

(6) quando il tribunale prende una decisione ai sensi del sub-articolo (5) per i procedimenti da riprendere, il periodo specificato nell'articolo 44(5) deve ritenersi di 10 giorni a decorrere dal giorno in cui la decisione è stata presa ai sensi del sub-articolo (5).

(7) se il tribunale è informato che il Ministro non presenterà una decisione ai sensi dell'articolo 13 della Legge rilevante il periodo specificato nell'articolo 44(5) deve essere di 10 giorni a decorrere dal giorno in cui il tribunale viene informato come detto precedentemente.

50. (1) il presente articolo si applica se: (impegni nei confronti della persona che deve scontare una condanna)

- a. il tribunale prende la decisione ai sensi dell'articolo 44(5) o 46(3)(a) per il rientro della persona in un paese previsto.
- b. La persona sta scontando una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione a Malta.

(2) il tribunale può prendere la decisione sul rientro salvo che questo non avvenga prima che egli riceva l'impegno da parte del paese della lista nei termini stabiliti dal tribunale.

(3) i termini che devono essere specificati dal tribunale nei confronti della persona accusata nel paese inserito nella lista in cui si è commesso il reato, includono:

- a. che la persona sia tenuta in prigione fino alla conclusione delle azioni giudiziarie nei suoi confronti per il reato e per i reati per cui gli è permesso essere giudicato in un paese inserito nella lista;
- b. che la persona rientri a Malta a scontare la pena residua della sua condanna, una volta concluse le azioni giudiziarie.

(4) i termini che devono essere specificati per una persona che si presume essere illegalmente libera dopo che il tribunale di un paese inserito nella lista lo ha condannato per un reato, includono i termini in base ai quali la persona rientra a Malta per scontare la pena residua

della sua condanna dopo aver scontato qualsiasi condanna inflittagli nel paese della lista per:

- a. il reato, e
- b. qualsiasi altro reato nei confronti del quale gli è permesso essere giudicato in un paese della lista.

(5) se il tribunale decide per il rientro della persona, facendo salva le condizioni di cui al sub-articolo (2), il periodo richiesto al fine degli articoli 45(2) e 47(2) è di 10 giorni a decorrere dal giorno in cui il tribunale riceve la promessa.

50.(1) il presente articolo si applica se

- a. viene presa una decisione ai sensi dell'articolo 44(5) o 46(3) per il rientro della persona in un paese previsto dalla lista ai sensi del mandato di cui alla PARTE II;
- b. prima che la persona rientri nel paese previsto, viene presa una decisione ai sensi dell'articolo 42(4)(b) o 7182)(b) per il rientro della persona nel rispetto del mandato da rinviare.
- c. Il tribunale decide ai sensi dell'articolo 73(2) per il rientro della persona in conformità con il mandato che cessa di essere rinviato.

(2) il periodo richiesto ai fini degli articoli 45(2) e 47(2) è di 10 giorni a decorrere dal giorno in cui la decisione viene presa ai sensi dell'articolo 73(2).

Situazioni post-estradizione

52. (1) il presente articolo si applica se: (Richiesta al consenso a procedere per altri reati)

- a. la persona è rientrata nel paese previsto per un reato in conformità con la presente Legge;
- b. il tribunale riceve una richiesta che consente alla persona di essere giudicata nel paese previsto per un altro reato;
- c. la richiesta è certificata ai sensi del presente articolo dal Procuratore Generale;

(2) Il Procuratore Generale può certificare una richiesta al consenso ai sensi del presente articolo se crede che l'autorità che ha fatto la richiesta-

- a. sia l'autorità giudiziaria del paese previsto, e
- b. abbia la funzione di fare richieste per il consenso di cui al sub-articolo (1)(b) in quel paese.

(3) il certificato ai sensi del sub-articolo (2) deve attestare che l'autorità giudiziaria che fa le richieste rientri in quella prevista dai paragrafi (a) e (b) del presente sub-articolo

(4) il tribunale deve comunicare alla persona di aver ricevuto la richiesta al consenso, a meno che non sia persuaso del fatto che non possa essere eseguibile.

(5) l'udienza di consenso deve iniziare prima della fine del periodo richiesto, che è di 21 giorni a decorrere dal giorno in cui il Procuratore Generale riceve la richiesta al consenso.

(6) Il tribunale può prolungare il periodo richiesto se ritiene che possa essere negli interessi della giustizia farlo, e il presente sub-articolo può applicarsi più di una volta.

(7) il potere di cui al sub-articolo (6) può essere esercitato anche dopo la fine del periodo richiesto.

(8) se l'udienza di consenso non inizia prima della fine del periodo richiesto e il tribunale non esercita il potere di cui al sub-articolo (6) per prolungare il periodo, il tribunale deve rifiutare il consenso.

(9) il tribunale può in qualsiasi momento aggiornare l'udienza sul consenso.

(10) l'udienza di consenso è l'udienza in cui il tribunale deve considerare la richiesta al consenso.

53. (1) all'udienza per il consenso ai sensi dell'articolo 52, il tribunale deve decidere se il consenso è necessario per la persona che deve essere giudicata per un reato nel territorio

(2) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione di cui al sub-articolo (1), il tribunale deve informare il Procuratore Generale della sua decisione.

(3) se il tribunale decide in senso positivo sulla questione, deve decidere se il reato per cui è stato richiesto il consenso è estraibile

(4) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione di cui al sub-articolo (3) deve rifiutare il consenso.

(5) se il tribunale decide in senso positivo sulla questione , deve decidere se ordinare il rientro della persona ai sensi degli articoli dal 13 al 31, qualora:

- a. la persona era a Malta, e
- b. al tribunale è richiesto di procedere ai sensi dell'articolo 13 per il reato per cui è stato richiesto il consenso;

(6) se il tribunale decide sulla questione di cui al sub-articolo (5) in senso positivo deve dare il consenso;

(7) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione, deve rifiutare il consenso.

(8) il Consenso non è richiesto per la persona che deve essere giudicata nel paese richiesto per un reato, se alla persona è stata data la possibilità di lasciare il territorio e:

- a. non lo ha fatto prima della fine del periodo concesso

o

- b. se lo ha fatto prima della fine del periodo concesso, vi è ritornato.

(9) il periodo richiesto è di 45 giorni a decorrere dal giorno in cui la persona è arrivata nel paese previsto in seguito alla sua estradizione in conformità con la presente Legge.

(10) Salvo il sub-articolo (8), il tribunale deve decidere se il consenso è necessario per la persona che deve essere giudicata nel paese previsto per un reato previsto dalla legge del paese della lista o previsto da accordi tra tale paese e Malta;

54. (1) il presente articolo si applica se (Richiesta al consenso per ulteriore estradizione nel paese previsto)

- a. se la persona è ritornata nel paese previsto, a cui da qui in poi in questo articolo e nell'articolo 55 ci si riferirà come "paese richiedente", in conformità con tale Legge;
- b. il tribunale riceve la richiesta di consenso all'extradizione della persona in un altro paese della lista per il reato;
- c. la richiesta è certificata ai sensi del presente articolo dal Procuratore Generale.

(2) il Procuratore Generale può certificare la richiesta di consenso ai sensi del presente articolo se ritiene che l'autorità giudiziaria che fa la richiesta:

- a. sia l'autorità giudiziaria del territorio richiedente, e
- b. abbia la funzione di fare richieste di consenso a cui ci si riferisce nel sub-articolo (1)(b) in quel paese;

(3) il certificato ai sensi del sub-articolo (2) deve attestare che l'autorità giudiziaria che fa le richieste rientri in quella prevista dai paragrafi (a) e (b) del presente sub-articolo

(4) il tribunale deve comunicare alla persona di aver ricevuto la richiesta al consenso, a meno che non sia persuaso del fatto che non possa essere eseguibile.

(5) l'udienza di consenso deve iniziare prima della fine del periodo richiesto, che è di 21 giorni a decorrere dal giorno in cui il Procuratore Generale riceve la richiesta al consenso.

(6) Il tribunale può prolungare il periodo richiesto se ritiene che possa essere negli interessi della giustizia farlo, e il presente sub-articolo può applicarsi più di una volta.

(7) il potere di cui al sub-articolo (6) può essere esercitato anche dopo la fine del periodo richiesto.

(8) se l'udienza di consenso non inizia prima della fine del periodo richiesto e il tribunale non esercita il potere di cui al sub-articolo (6) per prolungare il periodo, il tribunale deve rifiutare il consenso.

(9) il tribunale può in qualsiasi momento aggiornare l'udienza sul consenso.

(10) l'udienza di consenso è l'udienza in cui il tribunale deve considerare la richiesta al consenso.

55. (1) all'udienza di consenso ai sensi dell'articolo 54 il tribunale deve decidere se il consenso è necessario per l'estradizione della persona in un altro paese inserito nella lista per il reato.

(2) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione di cui al sub-articolo (1), il tribunale deve informare l'autorità che ha fatto richiesta della sua decisione.

(3) se il tribunale decide in senso positivo sulla questione, deve decidere se il reato per cui è stato richiesto il consenso è estraibile nei confronti del paese previsto a cui si fa riferimento nell'articolo 54(1)(b).

(4) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione di cui al sub-articolo (3) deve rifiutare il consenso.

(5) se il tribunale decide in senso positivo sulla questione , deve decidere se ordinare il rientro della persona ai sensi degli articoli dal 13 al 31, qualora:

- a. la persona era a Malta, e
- b. al tribunale è richiesto di procedere ai sensi dell'articolo 13 per il reato per cui è stato richiesto il consenso;

(6) se il tribunale decide sulla questione di cui al sub-articolo (5) in senso positivo deve dare il consenso;

(7) se il tribunale decide in senso negativo sulla questione, deve rifiutare il consenso.

(8) il Consenso non è richiesto per la persona che deve essere giudicata nel paese richiesto per un reato, se alla persona è stata data la possibilità di lasciare il territorio e:

- a. non lo ha fatto prima della fine del periodo concesso

o

- b. se lo ha fatto prima della fine del periodo concesso, vi è ritornato.

(9) il periodo richiesto è di 45 giorni a decorrere dal giorno in cui la persona è arrivata nel paese previsto in seguito alla sua estradizione in conformità con la presente Legge.

(10) Salvo il sub-articolo (8), il tribunale deve decidere se il consenso è necessario per la persona che deve essere giudicata nel paese previsto per un reato previsto dalla legge del paese della lista o previsto da accordi tra tale paese e Malta;

56. (1) il presente articolo si applica se (consenso a future estradizioni in paesi diversi da quelli previsti dalla lista):

- a. la persona è estradata in un paese previsto dalla lista, a cui in questo articolo e nell'articolo 57 ci si riferirà come "paese richiedente", in conformità con la presente Legge;
- b. il Ministro riceve la richiesta di consenso all'extradizione della persona in un paese, diverso da quello previsto, a cui in questo articolo e nell'articolo 57 ci si riferirà come "paese terzo", per un reato;
- c. la richiesta è certificata ai sensi del presente articolo dal Procuratore Generale.

(2) il Procuratore Generale può certificare la richiesta di consenso ai sensi del presente articolo se ritiene che l'autorità giudiziaria che fa la richiesta:

- a. sia l'autorità giudiziaria del territorio richiedente, e
- b. abbia la funzione di fare richieste di consenso a cui ci si riferisce nel sub-articolo (1)(b) in quel paese;

- (3) il certificato ai sensi del sub-articolo (2) deve attestare che l'autorità giudiziaria che fa le richieste rientri in quella prevista dai paragrafi (a) e (b) del presente sub-articolo
- (4) il Ministro deve comunicare alla persona di aver ricevuto la richiesta di consenso, a meno che non ritenga che questa non possa essere eseguita.
- (5) Il Ministro deve decidere se il reato è un reato estraibile, in relazione ad un paese terzo, nel significato dato dall'articolo 5 o dall'articolo 8 della Legge rilevante, a seconda dei casi.
- (6) se il Ministro decide la questione di cui al sub-articolo (5) in senso negativo, deve rifiutare il consenso.
- (7) se il Ministro decide sulla questione in senso positivo, deve decidere se il tribunale ordinerà la custodia della persona in attesa del suo rientro ai sensi dell'articolo 15 della Legge rilevante qualora:
- a. la persona era a Malta, e
 - b. al tribunale è richiesto di procedere ai sensi degli articoli 13 e 15 della Legge rilevante per il reato per cui è necessario il consenso del Ministro;
- (8) se il Ministro decide sulla questione di cui al sub-articolo (7) in senso negativo, deve rifiutare il consenso.
- (9) se il Ministro decide sulla questione in senso affermativo, deve decidere se, qualora la persona fosse a Malta, la sua estradizione in un terzo paese per un reato fosse proibita ai sensi dell'articolo 10 o 12 della Legge rilevante o se avesse deciso di non ordinare la sua estradizione ai sensi dell'articolo 11 della Legge rilevante.

(10) se il Ministro decide sulla questione di cui al sub-articolo (9) in senso negativo deve dare il consenso.

(11) se il Ministro decide sulla questione in senso affermativo deve rifiutare il consenso.

57. (1) Il presente articolo si applica se: (Rientro della persona per scontare la pena residua)

- a. la persona che sta scontando la sentenza a pena detentiva o ad altri tipi di condanna a Malta sia ritornata in un paese previsto dalla lista in accordo con la presente Legge;
- b. la persona sia rientrata a Malta per scontare la pena residua;

(2) la persona è punibile con la detenzione in conformità alla sua condanna;

(3) se è libera deve essere considerato come se fosse illegalmente libera

(4) il periodo di tempo durante il quale la persona non è a Malta come risultato della sua estradizione non conta come periodo scontato relativo alla sua sentenza.

(5) il sub-articolo (4) non si applica se:

- a. la persona è stata estradata per essere giudicato per un reato, e
- b. la persona non è stata condannata per il reato o per qualsiasi altro reato nei confronti del quale gli è permesso di essere giudicato nel paese previsto.

(6) in un caso che rientra nel sub-articolo (5), il periodo di tempo che la persona non trascorre a Malta come risultato della sua estradizione conta come periodo scontato della sua condanna se (e solo se) è stato trascorso in prigione per un reato o per qualsiasi altro reato per il quale gli è permesso di essere giudicato nel paese previsto.

Casi di rimpatrio

58. (1) il presente articolo si applica se il mandato d'arresto viene emesso nei confronti di una persona da un'autorità dell'autorità giudiziaria del paese previsto dalla lista e il mandato contiene la dichiarazione a cui ci si riferisce nel sub-articolo (2). (Persone che scontano la pena al di fuori del territorio che lo ha condannato)

(2) nella dichiarazione si afferma che:

- a. la persona si presume sia illegalmente libera dalla detenzione nel territorio di un paese, che nel presente articolo verrà nominato "territorio esecutore della detenzione", in cui sta scontando la pena alla sua condanna per il reato specificato nel mandato emesso dal tribunale di un altro territorio, che nel presente articolo verrà nominato "territorio della condanna", e
- b. la persona sta scontando una condanna ai sensi di accordi internazionali per i prigionieri condannati in un territorio che devono essere rimpatriati in un altro territorio per scontare la loro condanna, e

c. il mandato è emesso in vista del suo arresto e della sua estradizione in un paese previsto dalla lista al fine di scontare la condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione imposta nei confronti del reato.

(3) se il paese previsto dalla lista è o il territorio esecutore della detenzione o il territorio della condanna, l'articolo 5(6)(a) ha effetto poiché il riferimento alla dichiarazione a cui si fa riferimento nel sub-articolo (7) di tale articolo corrisponde alla dichiarazione a cui si fa riferimento nel sub-articolo (2) del presente articolo.

(4) se il paese previsto è il territorio esecutore della detenzione:

- a. l'articolo 5(8)(e) ha effetto se "paese richiedente" viene letto come "paese della condanna";
- b. l'articolo 12(2) ha effetto se "reato estradabile" viene letto come "un reato estradabile in conformità con il territorio della condanna";
- c. l'articolo 23(5) ha effetto se successivamente al termine "avere il diritto" si inserisce il termine "nel territorio della condanna";
- d. l'articolo 36(5) ha effetto se "paese previsto" viene letto come "il territorio della condanna" e se "paese previsto" in entrambi i luoghi viene letto come "territorio della condanna"
- e. l'articolo 50(4) ha effetto se "il paese previsto" viene letto come "il territorio della condanna" e se "paese previsto" in entrambi i luoghi viene letto come "territorio della condanna";
- f. l'articolo 60(1) ha effetto se "il paese previsto" viene letto come "il territorio della condanna"

- g. l'articolo 60(2) ha effetto se "paese previsto" nelle parole iniziali e nei paragrafi (a) e (c) viene letto come "territorio della condanna" e se "paese previsto" nel paragrafo(b) viene letto come "territorio esecutore della detenzione".
- h. Nell'articolo 60, i sub-articoli (3), (4), (5) e (6) hanno effetto se "paese previsto" viene letto in ogni luogo come "territorio della condanna".

Reati estradabili

59. (1) il presente articolo si applica in relazione alla condotta delle persone se (reati estradabili nei casi in cui la persona non è stata condannata per il reato)

- a. la persona è accusata nel paese previsto in cui ha commesso il reato legato alla condotta, o
- b. si presume sia illegalmente libero dopo la condanna emessa da un tribunale nel paese previsto per un reato legato alla condotta e la persona non è stata condannata per tale reato.

(2) la condotta rappresenta un reato estradabile in relazione al paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene interamente nel paese previsto e non a Malta;
- b. viene rilasciato un certificato dall'autorità giudiziaria del paese previsto in cui si attesta che il comportamento è un comportamento previsto;

- c. il certificato dimostra che il comportamento è punibile ai sensi della legge del paese previsto con la detenzione o qualsiasi altra forma di pena detentiva ad un periodo minimo di 3 anni.
- (3) il comportamento costituisce altresì un reato estradabile in relazione al paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. il comportamento si verifica nel paese previsto;
 - b. il comportamento avrebbe costituito un reato ai sensi della legge di Malta se si fosse verificato a Malta;
 - c. il comportamento è punibile ai sensi della legge del paese previsto con la detenzione o qualsiasi altra forma di pena detentiva ad un periodo minimo di 12 mesi o pena superiore (come descritto nella legge).
- (4) il comportamento costituisce altresì un reato estradabile nei confronti del paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a. il comportamento ha luogo al di fuori del paese previsto;
 - b. il comportamento è punibile ai sensi della legge del paese previsto con la pena detentiva o qualsiasi altra forma di detenzione ad un periodo minimo di 12 mesi o con una pena superiore (come descritto nella legge);
 - c. in circostanze simili i comportamenti equivalenti che avrebbero costruito un reato extra-territoriale ai sensi della legge di Malta punibile con un condanna a pena detentiva o con qualsiasi altra forma di detenzione di un periodo minimo di 12 mesi o con una pena maggiore.

(5) il comportamento costituisce altresì un reato estraibile nei confronti del paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene completamente al di fuori del paese previsto e nessun'azione ha luogo a Malta;
- b. il comportamento è punibile ai sensi della legge del paese previsto con la pena detentiva o qualsiasi altra forma di detenzione ad un periodo minimo di 12 mesi o con una pena superiore (come descritto nella legge);
- c. il comportamento costituisce o se commesso a Malta avrebbe costituito qualsiasi dei reati previsti nell'articolo 54°(1) del codice Penale.

(6) ai fini dei sub-articoli (3)(b) e (4)(c) –

- a. se il comportamento riguarda tasse o dazi; è irrilevante che la Legge di Malta non preveda lo stesso tipo di tassa o dazio o non abbia le stesse leggi di quelle previste dalla legge del paese previsto;
- b. se il comportamento si riferisce a dogana o a scambi, è irrilevante che la legge di Malta non abbia le stesse leggi di quelle del paese previsto;

(7) il presente articolo si applica ai fini della presente Legge.

60. (1) il presente articolo si applica nei confronti del comportamento di una persona se: (reati estraibili e persone condannate per il reato)

- a. si presume sia illegalmente libera dopo la sua condanna emessa da un tribunale nel paese previsto per un reato legato al suo comportamento, è
- b. la persona è stata condannata per tale reato.

(2) il comportamento costituisce un reato estradabile se:

- a. il comportamento avviene interamente nel paese previsto e non a Malta;
- b. viene rilasciato un certificato dall'autorità giudiziaria del paese previsto in cui si attesta che il comportamento è un comportamento previsto;
- c. il certificato dimostra che il comportamento è stato punito nel paese previsto con una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione di almeno 12 mesi

(3) il comportamento costituisce altresì un reato estradabile in relazione al paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento si verifica nel paese previsto;
- b. il comportamento avrebbe costituito un reato ai sensi della legge di Malta se si fosse verificato a Malta;
- c. una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione è stata imposta per un periodo di almeno 4 mesi nel paese previsto nei confronti del comportamento;

(4) il comportamento costituisce altresì un reato estradabile nei confronti del paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento ha luogo al di fuori del paese previsto;
- b. una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione è stata imposta per un periodo di almeno 4 mesi nel paese previsto nei confronti del comportamento;
- c. in circostanze simili i comportamenti equivalenti che avrebbero costruito un reato extra-territoriale ai sensi della legge di Malta punibile

con un condanna a pena detentiva o con qualsiasi altra forma di detenzione di un periodo minimo di 12 mesi o con una pena maggiore.

(5) il comportamento costituisce altresì un reato estraibile nei confronti del paese previsto, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene completamente al di fuori del paese previsto e nessun'azione ha luogo a Malta;
- b. una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione è stata imposta per un periodo di almeno 4 mesi nel paese previsto nei confronti del comportamento;
- c. il comportamento costituisce o se commesso a Malta avrebbe costituito qualsiasi dei reati previsti nell'articolo 54(1) del Codice Penale.

(6) ai fini dei sub-articoli (3)(b) e (4)(c) –

- a. se il comportamento riguarda tasse o dazi; è irrilevante che la Legge di Malta non preveda lo stesso tipo di tassa o dazio o non abbia le stesse leggi di quelle previste dalla legge del paese previsto;
- b. se il comportamento si riferisce a dogana o a scambi, è irrilevante che la legge di Malta non abbia le stesse leggi di quelle del paese previsto;

(7) il presente articolo si applica ai fini della presente Legge.

61. (1) i sub-articoli 82) e (3) si applicano ai fini degli articoli 59 e 60. (disposizioni aggiuntive riguardanti i reati estraibili).

(2) l'autorità competente del paese previsto è l'autorità giudiziaria del paese previsto che il tribunale ritiene avere le funzioni di emissione di mandati di arresto in quel territorio

(3) la legge del paese previsto e la legge penale generale del paese.

PARTE III

Estradizione a Malta dai paesi previsti nella lista

62. (1) Il Giudice può emettere il mandato di cui alla PARTE III nei confronti di una persona se: (Emissione del mandato di cui alla PARTE III)

- a. se un funzionario di polizia di grado non inferiore a quello di ispettore richiede al Giudice un mandato di cui alla PARTE III, e
- b. siano soddisfatte le condizioni di cui al sub-articolo (29).

(2) la condizione riguarda il consenso dato dal procuratore Generale all'emissione del mandato di cui alla PARTE III nei confronti di una persona e sulla base di motivi ragionevoli a far ritenere che:

- a. la persona abbia commesso un reato estradabile;
- o
- b. la persona sia illegalmente in libertà in seguito alla sua condanna per un reato estradabile emessa dal tribunale di Malta;

(3) il mandato di cui alla PARTE III è un mandato di arresto che contiene:

- a. la dichiarazione a cui si fa riferimento nel sub-articolo (4) o la dichiarazione a cui ci si riferisce nel sub-articolo (5), e
- b. il certificato a cui ci si riferisce nel sub-articolo (6)

(4) la dichiarazione riguarda:

- a. la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato è accusata a Malta di aver commesso un reato estradabile specificato nel mandato, e
- b. il mandato è stato emesso in vista del suo arresto e della sua estradizione a Malta al fine di essere giudicata per tale reato.

(5) la dichiarazione riguarda:

- a. la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato si presume sia illegalmente libera dopo la sua condanna per un reato estradabile specificato nel mandato emesso dal tribunale di Malta, e
- b. il mandato è stato emesso in vista del suo arresto e della sua estradizione a Malta al fine di essere giudicata per tale reato o per scontare la condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione inflitta per tale reato.

(6) il certificato deve accertare:

- a. se il comportamento che costituisce il reato estradabile specificato nel mandato rientri nella lista della Decisione Quadro dell'Unione Europea
- b. se il reato è un reato extra-territoriale;
- c. quale sia il massimo della pena che potrebbe essere inflitta in casi di condanna per il reato o (se la persona è stata condannata per il reato) quale condanna è stata inflitta.

(7) i comportamenti che rientrano in quelli menzionati nella lista della decisione quadro dell'Unione Europea devono essere presi in

considerazione ai fini dei sub-articoli 6(a) ed includono comportamenti costituiti da:

- a. un tentativo, una cospirazione o un incitamento a condurre un comportamento che rientri nella lista, o
- b. aiutare, istigare, consigliare o procurare l'attuazione di un comportamento che rientri in quelli previsti dalla lista,

La lista della decisione quadro dell'Unione europea è la lista che si trova nell'Allegato 2.

63. (1) il presente articolo si applica se: (Impegni nei confronti di una persona che sta scontando la condanna).

- a. il mandato di cui alla PARTE III è emesso nei confronti della persona;
- b. la persona sta scontando una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione in un paese previsto;
- c. l'extradizione della persona a Malta da un paese previsto in conformità con il mandato, viene presentata a condizione che venga fatta una promessa a nome di Malta o per quanto riguarda il trattamento della persona o per il suo rientro nel paese previsto (o entrambi).

(2) il ministro può fare una promessa alla persona, agendo a nome del paese previsto, per uno o entrambi i punti seguenti:

- a. il trattamento a Malta della persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato;
- b. il rientro della persona nel paese previsto

(3) i termini che il Ministro menziona nella promessa ai sensi del sub-articolo (2) nei confronti di una persona accusata a Malta della commissione di un reato, riguardano i seguenti punti:

- a. la persona deve essere tenuta in carcere fino alla conclusione dei procedimenti nei suoi confronti per il reato o per qualsiasi altro reato nei confronti del quale gli è stato concesso di essere giudicato a Malta;
- b. la persona rientri nel paese previsto per scontare la pena residua della condanna una volta conclusi tali procedimenti.

(4) i termini a cui fa riferimento il Ministro, quando fa la propria promessa ai sensi del sub-articolo (2) nei confronti di una persona che si presume sia illegalmente libera dopo la sua condanna ad un reato emessa dal tribunale di Malta. Include che la persona rientri nel paese previsto per scontare la pena residua della sua condanna dopo aver scontato qualsiasi condanna inflittagli da Malta.

64. (1) il presente articolo si applica se: (Rientro nel paese estradante per scontare la condanna)

- a. il mandato di cui alla PARTE III è emesso nei confronti di una persona;
- b. nel mandato si dichiara che questo è stato emesso in vista dell'extradizione della persona a Malta per essere giudicata per un reato;
- c. la persona è estradata a Malta da un paese previsto ai sensi del mandato;

- d. la persona è estradata a condizione che, se accusata, del reato e se le viene inflitta una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione, deve rientrare nel paese previsto per scontare la condanna;
 - e. la persona viene accusata del reato e viene inflitta una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione
- (2) la persona deve rientrare nel paese preesistente per scontare la condanna il prima che sia possibile dopo che la condanna le è stata inflitta.
- (3) se il sub-articolo (2) è conforme con la pena prevista per il reato viene considerata come se fosse rinviata ma la condanna della persona deve ritenersi una condanna vera e propria per tutti gli altri fini.
- (4) se il sub-articolo (2) non è conforme e la persona presenta istanza al giudice per essere scarcerato, il Giudice deve ordinare la sua scarcerazione, a meno che non vengano mostrate giuste cause per il ritardo.

65. (1) il presente articolo si applica se: (Sconto della pena nel paese esecutore del mandato di cui alla PARTE III)

- a. il mandato di cui alla PARTE III è emesso nei confronti di una persona;
- b. il certificato contenuto nel mandato certifica che è stata inflitta una condanna;
- c. è stata fatta una promessa a nome del paese previsto che la persona sarà obbligata a scontare la condanna in quel paese;
- d. sulla base della promessa, la persona non è estradata a Malta dal paese previsto;

(2) la pena prevista per il reato viene considerata come se fosse rinviata ma la condanna della persona deve ritenersi una condanna vera e propria per tutti gli altri fini.

66. (1) il presente articolo si applica se la persona è estradata a Malta da un paese previsto nel rispetto del mandato di cui alla PARTE III. (Giudicare la persona per altri reati).

(2) la persona può essere giudicata per un reato commesso prima dell'extradizione solo se:

- a. il reato rientra in uno di quelli previsti dal sub-articolo (3), o
- b. viene soddisfatta la condizione di cui al sub-articolo 849;

(3) i reati sono:

- a. il reato per cui la persona è estradata;
- b. un reato svelato da informazioni fornite al paese previsto
- c. un reato estraibile per cui il consenso a giudicare la persona viene dato a nome del paese previsto dalla lista;
- d. un reato che non è punibile con la detenzione o qualsiasi altra forma di prigionia;
- e. un reato per il quale la persona non sarà detenuta in attesa del processo, dell'appello o della condanna;
- f. un reato per il quale la persona rinuncia al diritto che avrebbe avuto (tranne che per questo paragrafo) a non essere giudicato per tale reato;

(4) la condizione in base alla quale alla persona è stata data la possibilità di lasciare Malta e:

- a. non lo ha fatto prima della fine del periodo consentito
- b. lo ha fatto prima della fine del periodo consentito e poi è ritornato a Malta.

(5) il periodo consentito è di 45 giorni a decorrere dal giorno in cui la persona arriva a Malta.

67. (1) Il presente articolo si applica se: (Effetto del consenso all'extradizione a Malta)

- a. la persona è estradata a Malta da un Paese previsto dalla lista in conformità con il mandato di cui alla PARTE III.
- b. La persona acconsente alla propria estradizione a Malta in conformità con la legge del paese previsto dalla lista;

(2) l'articolo 66(2) non si applica se non vengono soddisfatte le condizioni di cui al sub-articolo (3) o le condizioni di cui al sub-articolo (4).

(3) le condizioni prevedono che:

- a. ai sensi della legge del paese previsto dalla lista, l'effetto del consenso dato dalla persona è quello di rinunciare al diritto previsto dall'articolo 66(2);
- b. la persona non ha revocato il proprio consenso in conformità con la legge, quando ne avrebbe avuto la possibilità secondo la legge;

(4) le condizioni prevedono che:

- a. ai sensi della legge del paese previsto dalla lista, l'effetto del consenso dato dalla persona è quello di rinunciare al diritto previsto dall'articolo 66(2);
- b. la persona ha espressamente rinunciato al diritto previsto dall'articolo 66(2) in conformità con la legge;
- c. la persona non ha revocato il suo consenso in conformità con la legge, quando avrebbe potuto, sempre secondo la legge, possibilità di farlo;
- d. la persona non ha revocato la sua rinuncia al diritto di cui all'articolo 66(2) in conformità con la legge, quando ne avrebbe avuto, sempre secondo la legge, la possibilità.

68. (1) il comportamento costituisce un reato estradabile nei confronti di Malta se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene a Malta;
- b. il comportamento è punibile ai sensi della legge di Malta con una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione con un periodo minimo di 12 mesi o con una pena maggiore.

(2) il comportamento costituisce un reato estradabile se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene al di fuori dello stato di Malta;
- b. il comportamento costituisce un reato extra-territoriale punibile ai sensi della legge di Malta con la detenzione o con qualsiasi altra forma di detenzione per un periodo di almeno 12 mesi o con una pena maggiore.

(3) tuttavia, i sub-articoli (1) e (2) non si applicano, in relazione al comportamento di una persona se:

- a. si presume questa sia i illegalmente in libertà dopo la sua condanna emessa da un tribunale di Malta per il comportamento che costituisce il reato, e
- b. è stato condannato per il reato.

(4) il comportamento costituisce altresì un reato estradabile per Malta se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene a Malta;
- b. se è stata inflitta a Malta, una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione di almeno 4 mesi o una pena maggiore nei confronti di tale comportamento.

(5) il comportamento costituisce altresì un reato estradabile per Malta se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il comportamento avviene fuori dallo stato di Malta;
- b. il comportamento costituisce un reato extra-territoriale;
- c. se è stata inflitta a Malta, una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione di almeno 4 mesi o una pena maggiore nei confronti di tale comportamento

(6) i procedimenti rilevanti sono i procedimenti in cui è necessario decidere se il comportamento costituisce un reato estradabile,

(7) i sub-articoli dall'(1) al (5) si applicano ai fini di cui agli articoli dal 62 al 67.

Trattamento della persona rientrata a Malta

69. le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della Legge rilevante si applicano alla persona rientrata a Malta da un paese previsto dalla lista.
(Restrizioni ai procedimenti in seguito al rientro a Malta)

70. (1) il presente articolo si applica nei confronti di una persona se:
(restrizione alla libertà vigilata nei casi di promessa data dal giudice)

- a. il Ministro fa una promessa in relazione all'extradizione della persona a Malta, e
- b. la promessa include il fatto che la persona deve continuare a rimanere in carcere fino alla conclusione di qualsiasi procedimento contro di lui a Malta;

(2) Il tribunale, il giudice possono garantire la libertà vigilata alla persona che è sottoposta a procedimento solo quando ritengono che ci siano delle circostanze speciali da giustificarla.

PARTE IV

VARIE

71. (1) il presente articolo si applica se allo stesso tempo: (richieste concorrenti di estradizione)

- a. c'è un mandato di cui alla PARTE II nei confronti di una persona, o un certificato è stato emesso ai sensi dell'articolo 7 nei confronti del

mandato, e la persona non è ritornata ai sensi di quanto previsto dal mandato o non è stata scarcerata, e

- b.** c'è una richiesta d'estradizione nei confronti della stessa persona emessa da un paese diverso da quello previsto dalla lista (da qui in poi ci si riferirà a tale richiesta come “richiesta concorrente”) e la persona non è rientrata in conformità con quanto previsto dal mandato o non è stata scarcerata.

(2) Il ministro può:

- a. ordinare che i procedimenti (o successivi procedimenti) inerenti il mandato siano rinviati fino a quando la richiesta non venga annullata, nel caso in cui ne la richiesta ne il mandato siano stati annullati;
- b. ordinare che il rientro della persona sia rinviato fino a quando la richiesta concorrente non sia annullata, se è stato deciso il suo rientro in conformità con quanto previsto dal mandato.

(3) nell'applicare il sub-articolo (29 il Ministro deve prendere in considerazione le circostanze di cui ai paragrafi dall' (a) al 8c), entrambi inclusi, dell'articolo 21(4) della legge rilevante e delle seguenti materie:

- a. il luogo dove il reato è stato commesso (o si presume sia stato commesso);
- b. se nel caso di entrambi i reati, la persona è accusata della sua commissione (ma non si presume sia stata condannata) o si presume sia illegalmente in libertà in seguito alla sua condanna.

72. (1) Il presente articolo si applica se: (Procedimenti su mandati o richieste rinviate)

a. è stata presa una decisione ai sensi della presente Legge che rinvia i procedimenti per il mandato di cui alla PARTE II nei confronti della persona (la richiesta rinviate) fino a quando l'altra richiesta d'extradizione nei confronti della persona non sia annullata, e

b. l'altra richiesta d'extradizione non sia annullata,

(2) il tribunale può decidere di riaprire i procedimenti inerenti la richiesta rinviate.

(3) non può essere presa nessuna decisione ai sensi del sub-articolo (2) dopo la fine del periodo richiesto.

(4) se la persona richiede al tribunale competente di essere rilasciata, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione.

(5) se la persona richiede al tribunale competente di essere rilasciata, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione se:

a. il periodo richiesto è scaduto, e

b. il tribunale non ha preso una decisione ai sensi del sub-articolo (2) o non ha ordinato la sua scarcerazione.

(6) il periodo richiesto è di 21 giorni a decorrere dal giorno in cui l'altra richiesta d'extradizione è stata annullata.

(7) la richiesta d'extradizione viene fatta nei confronti della persona se:

a. il mandato di cui alla PARTE II è stato emesso nei suoi confronti;

b. è stata presentata la richiesta per la sua estradizione.

73. (1) il presente articolo si applica se: (procedimenti in cui l'extradizione è rinviata)

a. viene deciso in base alla presente Legge di rinviare il rientro della persona in conformità con la richiesta d'extradizione (la richiesta rinviata) fino a quando l'altra richiesta d'extradizione nei suoi confronti non sia annullata;

b. l'altra richiesta d'extradizione è stata rinviata;

(2) il tribunale può decidere per l'extradizione della persona quando la richiesta rinviata cessa di essere rimandata.

(3) non può essere presa nessuna decisione ai sensi del sub-articolo (2) dopo la fine del periodo richiesto.

(4) se la persona richiede al tribunale competente di essere rilasciata, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione.

(5) se la persona richiede al tribunale competente di essere rilasciata, il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione se:

a. il periodo richiesto è scaduto, e

b. il tribunale non ha preso una decisione ai sensi del sub-articolo (2) o non ha ordinato la sua scarcerazione.

(6) il periodo richiesto è di 21 giorni a decorrere dal giorno in cui l'altra richiesta d'extradizione è stata annullata.

(7) la richiesta d'extradizione viene fatta nei confronti della persona se:

a. il mandato di cui alla PARTE II è stato emesso nei suoi confronti;

b. è stata presentata la richiesta per la sua estradizione.

Nuova estradizione

74. (1) l'articolo 75 si applica nei confronti di una persona se vengono soddisfatte le condizioni di cui ai sub-articoli dal (2) al (6) (Nuova estradizione)

(2) la prima condizione è che la persona sia stata estradata in un paese previsto ai sensi della PARTE II.

(3) la seconda condizione è che la persona stia scontando una condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione (in questo articolo e negli articoli 75 e 76 ci si riferirà come “la condanna di Malta”) prima di essere estradato.

(4) la terza condizione è che il mandato di cui alla PARTE II per il quale è stata estradata contenga una dichiarazione nella quale si accerti che il mandato è stato emesso in vista dell'extradizione al fine di giudicare la persona per il reato commesso.

(5) la quarta condizione è che il certificato emesso dall'autorità giudiziaria del paese previsto dimostri che:

- a. la condanna a pena detentiva o a qualsiasi altra forma di detenzione di almeno 4 mesi o pena maggiore (in questo articolo e negli articoli 75 e 76 ci si riferirà come “condanna oltremare”) è stata inflitta nei confronti della persona sul territorio.
- b. La sentenza oltremare è stata inflitta per.
 - (i) il reato specificato nel mandato;

(ii) qualsiasi altro reato commesso prima della sua estradizione per cui gli è stato concesso di essere giudicato sul territorio.

(6) la quinta condizione è che prima di scontare la sentenza oltremare, la persona sia rientrata a Malta a scontare la pena residua alla condanna emessa da Malta.

75. (1) se il presente articolo si applica ad una persona, quando questa, il prima possibile, compaia di fronte il tribunale il quale deve decidere se la persona deve essere nuovamente estradata nel territorio in cui è stata inflitta la sentenza d'oltremare. (udienza per la nuova estradizione).

(2) il periodo utile è il periodo in cui la persona avrebbe potuto essere rilasciata dalla detenzione ai sensi della condanna inflitta da Malta.

(3) se il sub-articolo (1) non è conforme e la persona presenta istanza al tribunale per essere rilasciata il tribunale deve ordinare la sua scarcerazione

(4) la persona deve ritenersi ancora in stato di custodia fino a quando non venga portata di fronte il tribunale ai sensi del sub-articolo (1) o fino a quando non sia scarcerata ai sensi del sub-articolo (39).

(5) se la persona è portata di fronte al tribunale ai sensi del sub-articolo (1), si applica l'articolo 76.

76. (1) salvo il sub-articolo (29, se il presente articolo si applica, la presente Legge si applica come se:

- a. il mandato di cui alla parte II fosse stato emesso nei confronti della persona
- b. il mandato contenga una dichiarazione in cui:
 - (i) la persona si presume sia illegalmente in libertà dopo la sua condanna per il reato in questione, e
 - (ii) il mandato è stato emesso in virtù dell'arresto della persona e in virtù della sua estradizione al fine di scontare la condanna inflittagli per il reato in questione;
- c. il mandato fosse stato emesso dall'autorità giudiziaria del territorio che ha emesso il certificato a cui si fa riferimento nell'articolo 74(5);
- d. il reato in questione sia stato specificato nel mandato;
- e. l'udienza in cui il giudice deve prendere la decisione di cui all'articolo 75(1) è l'udienza d'extradizione;
- f. i procedimenti di fronte il tribunale sono ai sensi della PARTE II.
(2) come previsto dal sub-articolo (1), la legge presente ha effetto con le seguenti modifiche:
 - a. nell'articolo 13(1), sono omessi i paragrafi (c), (f) e (g);
 - b. nell'articolo 38(2), l'espressione "il certificato è emesso ai sensi dell'articolo 7 nei confronti del mandato" è sostituita da "la persona sarebbe (se non per l'articolo 75(1)) stata rilasciata dalla prigione ai sensi della condanna di Malta";
 - c. nell'articolo 42(2)(a), l'espressione "in seguito al suo arresto in conformità con la presente Legge" è sostituita dall'espressione "ai sensi dell'articolo 75(1)"

d. nell'articolo 43(1), l'espressione che va da "arrestata" a "emessa" viene sostituita con "viene portata di fronte al tribunale ai sensi dell'articolo 75(1), può acconsentire al suo rientro nel territorio in cui la condanna d'oltremare è stata imposta"

Assistenza legale

77. le disposizioni di cui agli articoli dal 570 al 573, entrambi inclusi, del Codice Penale si applicano *mutatis mutandis* alle richieste di assistenza legale nei procedimenti ai sensi della presente Legge, della persona arrestata in virtù di un mandato di cui all'articolo 5 o 9.

ALLEGATO 1

Austria

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Irlanda

Lituania

Lussemburgo

Polonia

Portogallo

Slovenia

Spagna

Svezia

I Paesi Bassi (ad eccezione di Antille e di Aruba)

Regno Unito

ALLEGATO 2

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

- razzismo e xenofobia;
- furti organizzati o con l'uso di armi;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.